



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.20/2018

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI CON L'OPERA PIA "STICCA" DEL COMUNE DI CASSINE.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì UNO del mese di GIUGNO alle ore 19.00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	TICCI LETIZIA	X	
3	GATTI ALESSANRA	X	
4	SALVIA GIACOMO	X	
5	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	X	
6	CUOMO GIOVANNI	X	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
8	LUME EUGENIA	X	
9	MASINI MARIA ANGELA	X	
10	NIBALE GIUSEPPE	X	
11	FARA ETTORE	X	
	TOTALE	11	=

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. È assente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI CON L'OPERA PIA "STICCA" DEL COMUNE DI CASSINE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008, introdotto, nella sua attuale formulazione, dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. n. 90/2014, conv., con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 e da, ultimo, dall'art. 27, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 175/2016, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti;
- l'art. 1, commi 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*;
- l'art. 42, comma 2, lettera c) del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- dal 04.06.2018 il responsabile dei servizi finanziari del Comune di Frugarolo sarà collocato a riposo per dimissioni volontarie (pensionamento);
- fino al 31.12.2018 il Comune di Frugarolo non può far conto sulla cessazione del personale intervenuta in corso d'anno, e, per limiti derivanti dai vincoli della finanza pubblica, non può sostituire il personale cessato se non facendo ricorso a forme associative;
- quindi, in ossequio a quanto indicato al punto precedente, il Comune di Frugarolo e l'Opera Pia Sticca hanno concordato il testo di uno schema di convenzione per i servizi finanziari, allegato in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

Ritenuto, pertanto:

- DI approvare lo schema di convenzione per i servizi finanziari, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 88 della L. 56/2014;
- DI stabilire che la convenzione, dopo la sottoscrizione, diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1 e dall'art. 147 bis del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 dal Responsabile del servizio Finanziario;

Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49, 97, 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Presenti	11
Votanti	11
Con voti favorevoli	11
Con voti contrari	0
Consiglieri astenuti	0

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) DI approvare lo schema di convenzione per i servizi finanziari tra il Comune di Frugarolo e l'Opera Pia Sticca allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi degli artt. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 88 della L. 56/2014;
- 2) DI stabilire che la convenzione diventerà operativa a tutti gli effetti dal 04.06.2018 e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi costituendo la presente deliberazione criterio generale in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000;

- 3) DI stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione allegato, costituiscono criteri generali rispetto ai quali il Sindaco, per quanto di propria competenza, il Consiglio ed il Segretario Comunale adotteranno le opportune direttive per l'adeguamento della normativa comunale ai disposti della nuova convenzione;

I N D I

Il Consiglio comunale, con votazione separata ed unanime, resa in forma palese ed avente il seguente risultato:

Presenti		11
Votanti		11
Con voti favorevoli		11
Con voti contrari	0	
Consiglieri astenuti		0

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

CONVENZIONE PER LA FUNZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI – PERIODO 04.06.2018 – 31.12.2018.

PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI NELLA PERSONA DELLA DOTT.SSA SIMONA BELLINI - ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000.

TRA

La Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA, con sede in Comune di Cassine, Via Sticca n. 30, C.F.80007180062 / P.IVA 01063980062, rappresentata dal Dott. Mirco ORSI, in qualità di Presidente pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Opera Pia;

E

Il Comune di FRUGAROLO, con sede in FRUGAROLO, Via Cavour nr. 2, C.F. / P.IVA 00368540068, rappresentato dal Geom. Giovanni Martino Pio VALDENASSI, in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede Municipale;

PREMESSO

- che l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- che ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- che tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- che l'art. 34 comma 13 della legge 289/2002 e s.m. ed i., prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino i rapporti giuridici e finanziari;
- che il CCNL Regioni ed Enti Locali annualità 2016-2018, sottoscritto in via provvisoria in data 20.02.2018, all'art. 13 (posizioni organizzative) disciplina il conferimento di responsabilità di posizione a dipendenti in categoria B e C (nei piccolissimi comuni) accomunando il personale dei Comuni ed il personale delle IPAB, confermando la possibilità per gli Enti del medesimo comparto di stipulare convenzioni di servizio;
- che il Comune di FRUGAROLO è interessato ad utilizzare le prestazioni lavorative della Dott.ssa Simona BELLINI, dipendente a tempo indeterminato della Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA avente il profilo professionale di Responsabile del Settore Economico-finanziario categoria D - posizione economica e giuridica D3;
- che l'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000, prevede la possibilità di stipulazione di convenzioni tra enti locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi;
- ☐ che la Residenza OPERA PIA STICCA, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 22.05.2018, ha espresso, sulla base del consenso reso dalla dipendente interessata, il proprio assenso al rapporto in oggetto, sottoscrivendo per accettazione il presente schema di convenzione;
- ☐ che a tal fine il Comune di Frugarolo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ ha approvato il presente schema di convenzione;

Le parti, tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO

Quanto segue.

Art. 1. Premessa

1. Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. Finalità ed oggetto della convenzione

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale di n.1 risorsa umana della Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA – Settore Economico-finanziario, con le modalità di cui al successivo art. 6;

Art. 3. Individuazione del personale da utilizzare

1. Gli Enti individuano nella Dott.ssa Simona Bellini, dipendente a tempo indeterminato Cat. D3 Responsabile del Settore Economico-finanziario della Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA, la risorsa umana da utilizzare da parte del Comune di FRUGAROLO per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art. 2.

Art. 4. Durata, recesso

1. La Convenzione, i cui effetti sono subordinati all'acquisizione del formale assenso da parte della dipendente, decorre dal 04.06.2018 al 31.12.2018, e coincide con la fine dell'esercizio finanziario e salvo le ipotesi di risoluzione di cui al comma 4, dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
2. Al termine del periodo di validità, il personale interessato dalla Convenzione, verrà preso in carico al 100% dal Comune di Frugarolo, ex art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 come modificato dall'art. 1 comma 863 della L. n. 205/2017 (legge di stabilità per l'anno 2018).
3. La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'Organo assembleare competente alla stipula. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione della dipendente.

Art. 5. Status giuridico del dipendente.

1. La dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'Ente di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; acquisisce dal Comune di Frugarolo le qualifiche connesse con le responsabilità relative all'Ufficio da ricoprire. Al termine della convenzione alla Dott.ssa Bellini saranno garantite dal Comune di FRUGAROLO le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente, per la prosecuzione del contratto. Sono fatti salvi rapporti economici più favorevoli derivanti dal CCNL di comparto, e afferenti al Comune di Frugarolo, incardinati nell'ufficio e nei settori compresi nell'area economico-finanziaria-tributi.
2. Relativamente alle funzioni da svolgere presso il Comune di FRUGAROLO, si identificano con quelle del Responsabile del Servizio Finanziario di detto Ente, attualmente in capo alla Sig.ra Anna PERFUMO, dipendente del Comune di Frugarolo che ha richiesto di essere collocata a riposo con decorrenza 04.06.2018.

Art. 6. Utilizzo del dipendente. Ente Capoconvenzione.

1. Con la presente convenzione gli Enti interessati convengono di utilizzare la dipendente, Dott.ssa BELLINI, per svolgere presso il Comune di FRUGAROLO servizio per complessive 30 ore settimanali, equivalenti al 83,35 % e presso la Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA il servizio per complessive 6 ore settimanali, equivalenti al 16,65 % del tempo di lavoro complessivo di ore 36 settimanali;
2. La Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA svolge le funzioni di Ente Capoconvenzione.

Art. 7. Orario di lavoro

1. L'articolazione dell'orario di lavoro, presso l'ente utilizzatore, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dall'Ente di Provenienza, comunque, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.
2. La prestazione lavorativa resa dalla dipendente dott.ssa Simona BELLINI a favore del Comune di FRUGAROLO non dovrà superare, in ogni caso, le 48 ore settimanali complessive (superamento delle normali 36 ore di lavoro settimanale per prestazioni lavorative rese in circostanze eccezionali, ad es. per scadenze particolarmente complesse ed urgenti etc.), come previsto dall'art. 4 del d.lgs. n° 66/2003, che identifica la durata massima dell'orario di lavoro settimanale.
3. Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale presso l'ente utilizzatore, da parte della dipendente, è accertato mensilmente dalla stessa Amministrazione utilizzatrice.

Art. 8. Esercizio delle funzioni

1. Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dalla dipendente presso la sede del Comune di FRUGAROLO.
2. Per gli accessi effettuati dalla dipendente presso l'ente utilizzatore, come sopra definiti, comporteranno allo stesso, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle spese sostenute come stabilito dalle normative in materia, nonché, la copertura assicurativa, come meglio specificato nel successivo art. 9.

Art. 9. Indennità di posizione e risultato.

1. Il Comune di FRUGAROLO ed l'Ente Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA concordano nell'attribuire alla figura di Responsabile dei Servizi Finanziari in convenzione tra i due Enti l'indennità di posizione già in godimento presso l'Ente di appartenenza, e la indennità di risultato che può raggiungere come importo massimo il 30% dell'indennità di posizione come indicato nell'art. 14 comma 5 del CCNL del 22/01/2004.

Art. 10 Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari riferiti all'unità operativa oggetto della presente convenzione sono ripartiti fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore come segue:
 - a. stipendio base, indennità di comparto, tredicesima mensilità, compensi accessori, indennità di posizione organizzativa, indennità di risultato, indennità *ad personam*, eventuale assegno familiare, ecc. oltre ai contributi assistenziali e previdenziali come per legge, determinati con riferimento alla qualifica della dipendente e per un orario complessivo di 36 ore settimanali, saranno corrisposti mensilmente alla dipendente dall'Ente Capoconvenzione;
 - b. il Comune di FRUGAROLO provvederà, entro i primi 15 giorni di ogni trimestre, a rimborsare l'ente di provenienza i costi di cui alla precedente *lett. a)* in misura proporzionale al periodo di lavoro eseguito dalla dipendente, in forza della presente convenzione, in favore dell'ente utilizzatore (30 ore settimanali);
 - c. La retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato della dipendente saranno corrisposte dall'Ente capo convenzione e rimborsata dall'Ente in convenzione pro quota. Nella valutazione della dipendente, effettuata a consuntivo dell'anno di riferimento per stabilire l'importo della retribuzione di risultato, contribuiranno i giudizi di entrambi gli Enti.
 - d. alla dipendente compete, per gli accessi effettuati nell'ambito delle 30 ore settimanali presso l'ente utilizzatore, il rimborso delle spese di viaggio sostenute con l'utilizzo di mezzo proprio per recarsi dalla Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA presso il Comune di FRUGAROLO e ritorno, compatibilmente e con le modalità previste dalla normativa vigente (pari ad 1/5 del prezzo del carburante), pagate dal Comune di FRUGAROLO, nonché la copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 43 comma 2, del CCNL 14.09.2000;
 - e. sono a carico degli enti utilizzatori, in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato dalla dipendente, le spese relative alla Copertura assicurativa, di cui all'art. 43 comma 1 del CCNL 14.09.2000 (spese necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e ss. Del CCNL del 31.03.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave);

Art. 11. Ferie.

1. La fruizione dei periodi di ferie da parte della dipendente Responsabile di Posizione Organizzativa sarà comunicata dallo stesso ai singoli enti utilizzatori tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio. E' consentito alla dipendente in convenzione di usufruire, nel caso ciò non comporti disservizi, le ferie non ancora utilizzate, maturate nella Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA.

Art. 12. Modifiche della Convenzione

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi della Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA e del Comune di FRUGAROLO e previo assenso della dipendente in convenzione.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.
3. Ogni variazione alle condizioni della presente convenzione, dovrà essere partecipata alla dipendente che dovrà, sulle stesse, esprimere il proprio consenso.

Art. 13. Disposizioni finali

1. Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali di comparto vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente Residenza per Anziani OPERA PIA STICCA

Per il COMUNE di FRUGAROLO

IL SINDACO
Giovanni Martino Pio VALDENASSI

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20/2018
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI FINANZIARI CON L'OPERA PIA "STICCA" DEL COMUNE DI CASSINE.

PARERE DI LEGITTIMITÀ E REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=====

Frugarolo 01.06.2018

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 04.06.2018 al 19.06.2018

Frugarolo, li 04.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li 04.06.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii